



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO

Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/8141844 – Fax 081/8149928

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b

E-mail: ceee01200b@istruzione.it

www.3circolodidatticoaversa.gov.it

Al personale scolastico
DSGA, Docenti, A.A, C.S.
Agli atti
Al sito
All'albo

Oggetto: Pianificazione rientro a scuola a. s. 2021-22. Misure di sicurezza. Obbligo del Certificato Verde (c.d. *Green Pass*) per il personale scolastico.

In considerazione dell'imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022 e nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte, si ritiene opportuno trasmettere a quanti in indirizzo, le indicazioni attualmente in possesso dalle Istituzioni scolastiche, relative alla ripresa ordinata e sicura delle lezioni per il prossimo anno scolastico.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il D. L. n. 111 del 6 agosto “*Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*”, che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive), la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C, o che provengano da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, pulizia degli ambienti, lavaggio delle mani, ingressi e uscite da scuola ordinati, limitazione e controllo negli accessi di personale estraneo.

Inoltre, è compreso l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 (allegata) che ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la

vaccinazione venga omessa o differita, in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente.

E' possibile, comunque, ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato, valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

La violazione delle disposizioni “è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola, pertanto con successiva circolare si procederà a comunicare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione in corso di definizione, il piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate) nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (*processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità*) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti e un breve approfondimento riguardante il Green pass:

- CM 1107 del 22 luglio 2021- Nota tecnica di accompagnamento alle indicazioni del CTS
- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*
- Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Lisa Marinelli



Firmato da:
MARINELLI ANNA LISA
Codice fiscale: MRNNLS65D43G512X
24/08/2021 22:17:41

Cos'è il Green pass e come si ottiene

Il “Green pass” consiste in una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne l'autenticità e la validità. L'emissione è totalmente gratuita e le lingue disponibili, oltre l' Italiano, sono Inglese, Tedesco e Francese. I requisiti necessari per l'ottenimento sono i seguenti:

1. Vaccinazione anticovid-19, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino monodose. Nei vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda. Una volta completato il ciclo vaccinale la durata del “pass” incomincerà dalla data dell'ultima iniezione;
2. Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
3. Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

La durata varierà in base al requisito:

1. 270 giorni dall'avvenuta vaccinazione (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi “temporanea” e non dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).
2. In caso di tampone negativo la validità sarà di 48h dall'ora del test.
3. In caso di guarigione dall'infezione da meno di 6 mesi, il “Green pass” sarà valido 180 giorni.

Maggiori approfondimenti al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

